

Allegato A

Statuto dell'associazione

Casacomune APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1 E' costituita ai sensi del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modificazioni, **l'associazione di promozione sociale denominata "Casacomune APS"**, con sede legale nel Comune di Torino e di seguito indicato come associazione.
- 2 Con l'entrata in regime del Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs n. 117/2017, l'associazione acquisirà la denominazione completa di "Casacomune ETS-APS".
- 3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con gli enti locali, le Province autonome, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali.
2. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione ha per scopo principale l'elaborazione, la formazione, la promozione e la realizzazione di studi, ricerche, progetti e attività finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. L'associazione opera pertanto per ampliare e promuovere la conoscenza delle tematiche scientifiche e sociali connesse all'ecologia integrale, alla sostenibilità ambientale, ai cambiamenti climatici, alla gestione dell'acqua, alla protezione del suolo e sottosuolo, alla gestione delle foreste, alla protezione delle specie animali e vegetali, all'agricoltura ed in particolare quella che si ispira ai principi agro-ecologici e biologici, alla produzione e distribuzione dei cibi, all'impatto delle attività economiche sugli ecosistemi e sulla vita delle popolazioni, alla tutela del paesaggio, alla valutazione dei costi ambientali e sociali delle scelte economiche e politiche. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della "Costituzione della Repubblica italiana", della "Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione Europea", che richiama i cittadini europei alla tutela e al miglioramento dell'ambiente e alla promozione di uno sviluppo sostenibile (Art. 37), e della "Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano", che indica a tutti gli uomini del mondo essere un «dovere solenne proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future». Lo spirito e la prassi dell'associazione s'ispirano, inoltre, ai valori espressi dall'enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco, riconoscendo l'urgenza e l'interdipendenza del «grido della Terra» e del «grido dei poveri».

L'associazione si propone di collaborare con le altre associazioni nazionali e internazionali che si richiamano ai principi espressi dall'enciclica Laudato si' di Papa Francesco e che si prefiggono obiettivi simili ai propri.

3. L'associazione può inoltre perseguire i seguenti ulteriori scopi di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) Promuovere percorsi di educazione, istruzione e formazione professionale nonché altre attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché adoperarsi per promuovere il dialogo interreligioso e interculturale tra le diverse comunità religiose e culturali, tra credenti e non credenti, al fine di favorire percorsi di pacificazione, integrazione e convivenza.
- c) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, la promozione delle pari opportunità, attraverso il contrasto di tutte le forme di violenza anche di genere, e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale
- d) Offrire percorsi di formazione universitaria e post-universitaria e coinvolgere i soci e i terzi in percorsi di formazione istruzione ed educazione così da promuovere percorsi di cittadinanza attiva, di aggregazione, partecipazione e responsabilità sociale.
- e) Divenire ente formatore professionale per gli insegnanti, gli studenti e il personale dipendente delle scuole sia pubbliche sia private di ogni ordine e grado, nonché ente di formazione professionale per educatori, amministratori pubblici, coltivatori, imprenditori e altri lavoratori e cittadini.
- f) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale curate dall'associazione.

- g) Gestire forme di alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione potrà gestire le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei modi e limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017:
 - a) corsi e attività di formazione, istruzione, educazione nonché campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle tematiche oggetto delle proprie finalità sociali;
 - b) percorsi di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti e studenti delle scuole, sia pubbliche che private, di ogni ordine e grado e delle università nonché corsi di formazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari, socio-assistenziali, forze di polizia, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, giornalisti, ingegneri, architetti e altri ordini professionali di volta in volta individuati e contattati, coltivatori e lavoratori della filiera del cibo, industriali, altri lavoratori e tutti i cittadini che intendano impegnarsi sulle tematiche oggetto delle finalità sociali dell'associazione;
 - c) attività editoriale, sia in proprio sia in collaborazione con case editrici, enti pubblici o privati, e altre associazioni; produzione e diffusione di pubblicazioni e altri materiali cartacei o digitali, materiali audiovisivi o altro anche in forma multimediale e attraverso piattaforme virtuali;
 - d) progetti nazionali e internazionali, anche di cooperazione, rispondendo a bandi e avvisi di enti pubblici e privati, o partecipando a progetti di enti terzi;
 - e) iniziative di interesse sociale di tipo culturale e ricreativo promosse da enti pubblici e privati del territorio regionale, nazionale, e internazionale;
 - f) conferenze, convegni, seminari, workshop, mostre;
 - g) attività a favore delle finalità sociali dell'associazione mediante la collaborazione o apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche, università, fondazioni nazionali, europee e internazionali, centri e istituti di ricerca, associazioni, imprese, imprese sociali e cooperative;

- h) azioni a favore della sostenibilità ecologica, dell'integrazione sociale, del dialogo interculturale e interreligioso;
- i) istituzione di centri di documentazione, studi e ricerche, archivi e biblioteche;
- j) azioni d'impegno per la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti civili, di formazione e di ricerca scientifica in materia giuridica compresa la costituzione di parte civile nei processi penali, civili ed amministrativi in sede nazionale, di Unione Europea e internazionale e per stimolare le strutture politiche e sociali competenti affinché operino scelte volte a combattere le violazioni dei diritti delle persone e della tutela dell'ambiente.

2. L'associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto, ad esempio svolgere attività di natura commerciale, industriale, agricola, editoriale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs 117/2017.

3. L'associazione potrà fare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

4. Inoltre, l'associazione potrà:

- a) beneficiare di donazioni da parte di singoli privati, o di enti pubblici e privati, anche in forma di lasciti e legati di somme di denaro, valori, beni di qualsiasi natura;
- b) richiedere mutui e/o finanziamenti a medio/lungo termine presso istituti di credito purché finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali e statutari;
- c) promuovere la costituzione e partecipare a comitati, coordinamenti, Fondazioni, Associazioni, Consorzi, Cooperative sociali e non, imprese sociali aventi finalità coerenti con gli scopi dell'associazione;
- d) istituire premi e borse di studio;
- e) organizzare ed esercitare attività agricola nonché la vendita di prodotti alimentari di propria e altrui produzione;
- f) produrre e vendere oggetti di artigianato locale e di qualsiasi provenienza anche straniera;
- g) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 d. lgs 117/2017.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
8. L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.
9. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere ai limiti previsti dall'art. 36 D. Lgs. 117/2017.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - contributi e finanziamenti erogati da enti italiani, europei o internazionali, sia di natura pubblica che privata, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi compresi enti privati e pubblici, enti religiosi, fondazioni, aziende, altri enti e organizzazioni.
 - entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche, enti religiosi, fondazioni, aziende, università e altri enti e organizzazioni; entrate derivanti dall'accesso al fondo della quota del 5/1000 sull'imposta IRPEF.
 - eredità, donazioni e legati;
 - attività diverse: raccolte di fondi anche mediante l'offerta di beni e servizi di modico valore.
 - ogni altra entrata consentita dal d.lgs 117/2017;
3. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore ai minimi previsti dall'art. 35 del d.lgs 117/2017. Possono divenire soci dell'associazione: a) le persone fisiche; b) le associazioni di promozione sociale; c) gli altri Enti del Terzo Settore e gli altri enti senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art. 35, comma

3, D.Lgs. 117/2017. Tutti gli aspiranti soci devono condividere gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi e viene accettata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La richiesta di ammissione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere firmata dal rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.
2. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per morte, scioglimento dei soggetti diversi dalle persone fisiche, recesso od esclusione. Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso saldo diverso accordo tra le parti. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
 9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
 10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
 - al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine previsto dagli organi dell'associazione la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente
- L'organo di controllo.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze

cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sia per scelta facoltativa che per obbligo di legge;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, sia per scelta facoltativa che per obbligo di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art.10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. Per L'Assemblea straordinaria dei soci che approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 11 del presente statuto.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea, che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo, cura o sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio.
5. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente

sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

9. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni quattro mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 su 3 o 5 su 7 componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Consiglio Direttivo nello stesso esercizio sociale è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ente; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al vicepresidente. È possibile che l'assemblea elegga due Vicepresidenti.
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 D. LGS 117/2017 viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 D.LGS. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non può essere scelto tra i soci.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

Art. 17

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione; può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'associazione.

Art. 18

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.



Art. 19

Scioglimento

2. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'associazioni, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta d inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.